

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 giugno 2010, n. 107.

### Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### *Finalità*

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Art. 2.

#### *Definizione*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Art. 3.

#### *Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità*

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disa-

bilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.

3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.

6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.


#### *Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche*

1. Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifiche necessarie per la loro integrazione sociale.

Art. 5.

#### *Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche*

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.



## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 2010

## NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: ALFANO

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 392):

Presentato dal sen. BOSSOLI ed altri il 7 maggio 2008.

Assegnato alla 11<sup>a</sup> commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 giugno 2008, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 22 luglio 2008; l'8, 14, 22 ottobre 2008; il 5 novembre 2008; 11, 13, 28 gennaio 2009; il 4, 18, 25 febbraio 2009; il 4, 11, 18, 25 marzo 2009; il 22 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 24, 30 giugno 2009; l'8, 23 luglio 2009.

Nuovamente assegnato alla 11<sup>a</sup> commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 10 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11<sup>a</sup> commissione, in sede deliberante, il 16 settembre 2009 ed approvato il 22 settembre 2009 in un Testo unificato con atti n. 550 (sen. COSTA) e n. 918 (sen. NESSA ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 2713):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, l'11 novembre 2009; il 10, 17, 24 febbraio 2010; il 10 e 17 marzo 2010.

Nuovamente assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 25 maggio 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato ed approvato il 27 maggio 2010.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«Art. 4 (*Accertamento dell'handicap*). – 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.»

— Il testo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 (*Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità*). – 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, *sordocecità*, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali a previsto un accertamento legale.»

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è il seguente:

«Art. 14 (*Progetti individuali per le persone disabili*). – 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.»

10G0128

